

MOD.**A****CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO**

Il giorno..... del mese di..... dell'anno..... nella sede aziendale di
Vian.....a.....

Premesso:

- Che con deliberazione n.del....., l' Azienda.....di.....ha espresso la volontà di effettuare assunzioni a tempo determinato di personale extracomunitario con la qualifica di Infermiere, finalizzate a garantire le supplenze di personale temporaneamente assente per aspettative o lunghe assenze o per fronteggiare carenze di personale alle quali non si è potuto supplire con le procedure ordinarie di reclutamento;
- che con Deliberazione n. del sono stati approvati gli esiti della procedura di reclutamento.

Visti:

- gli articoli contenuti nel Libro V - Titolo I° e Titolo II° - del Codice Civile,
- la Circolare del Ministero della Sanità DPS/III L. 40/0C-1259 del 12 aprile 2000,
- la legge 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei lavoratori),
- il D.Lgs .30 marzo 2001, n. 65 (Testo Unico del Pubblico Impiego),
- il D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152 (attuazione della direttiva 911533/CEE),
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni,
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente per il Comparto della Sanità,
- il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, contenente "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni e integrazioni,
- il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, recante il Regolamento di attuazione del predetto Testo Unico,
- la legge 30 luglio 2002, n. 189, recante "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo" ed in particolare gli artt. 6 e 22, comma I,
- il D.L. 30 dicembre 1989 n. 416 (convertito con legge 39/90) e s.m. i.

Considerate le motivazioni in ordine all'acclarata emergenza infermieristica contenute nella Legge 26 dell' 1.03.2005,

tra l'Azienda..... - codice fiscale e Partita I.V.A.....-(in seguito denominata "Azienda"), con sede legale in..... Via..... n....., rappresentata dal Dott....., nato a il, nominato con Deliberazione del Direttore Generale n, titolare della firma del presente contratto e il/la Sig - codice fiscale- (in seguito denominato "Contraente"), nato a (.....) il cittadino, residente in e risultato idoneo alle specifiche mansioni.

Titolare del permesso di soggiorno n..... scadente il rilasciato da.....

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1 - Oggetto del contratto.

Il/La Sig./Sig.ra è assunto/a alle dipendenze dell'Aziendaa tempo determinato, con rapporto di lavoro a tempo pieno oppure a tempo parziale per la sostituzione di dipendenti assenti dal servizio ai sensi della Legge oppure per la copertura di posti vacanti.

La validità del presente contratto è subordinata all'iscrizione al Collegio professionale IPASVI.

Art. 2 - Durata.

Il rapporto di lavoro subordinato alla validità del permesso di soggiorno, sarà di durata annuale rinnovabile o pari all'assenza del titolare.

Art. 3 - Decorrenza.

Il rapporto di lavoro viene instaurato a decorrere dal

In tale data il contraente è obbligato ad assumere servizio.

In caso di inadempimento del suddetto obbligo, senza giustificato motivo adeguatamente comprovato da comunicarsi all'Azienda entro i 2 giorni successivi alla data di decorrenza, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi del combinato disposto dall'art. 1456 del Codice Civile e dell'art. 2 comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per quanto applicabile.

Art. 4 - Inquadramento e funzioni.

L'inquadramento giuridico riferito all'assunzione, secondo quanto disposto dal C.C.N.L. 20 settembre 2001, integrativo del C.C.N.L. 07 aprile 1999, è il seguente:

- Ruolo: Sanitario
- Categoria: D
- Profilo professionale: COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO
INFERMIERE
- Rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale.
- Trattamento economico iniziale.

Le funzioni relative al corrispondente suddetto profilo professionale sono quelle delineate nella declaratoria di cui all'allegato I del C.C.N.L. Comparto della Sanità, stipulato il 20 settembre 2001, integrativo del C.C.N.L. Comparto della Sanità del 07 aprile 1999.

In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 5 - Sede di lavoro.

La sede di prima destinazione è individuata presso nello specifico, presso la sede

Art. 6 - Trattamento economico.

Il trattamento iniziale annuo lordo è fissato nella misura di **Euro** 20.458,28 comprensivo della tredicesima mensilità.

A tale retribuzione si aggiunge il trattamento economico accessorio contrattualmente condizioni di lavoro e le relative indennità nonché il compenso per lavoro straordinario.

Gli emolumenti dovuti saranno accreditati dall' Azienda sul conto corrente bancario indicato dal contraente, previa espressa delega del medesimo, ovvero potranno essere riscossi direttamente dall'interessato presso il Tesoriere dell'Azienda (.....) La liquidazione delle spettanze avverrà con cadenza mensile.

Art. 7 - Orario di lavoro - Ferie.

L'orario di lavoro è stabilito in 36 ore settimanale L'articolazione di tale orario sarà definita dal responsabile della struttura ove il dipendente è assegnato, secondo i criteri previsti nell'art. 26 del C.C.N.L. Comparto della Sanità 07 aprile 1999.

Il dipendente ha diritto ad un periodo di ferie annue retribuite pari a 26 giorni in caso di articolazione settimanale su 5 giorni e a 30 giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro su 6 giorni, proporzionali alla durata del servizio prestato secondo le modalità stabilite dall'art. 19 del C.C.N.L. Comparto della Sanità 01 settembre 1995 .

Al dipendente sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare su 6 giorni, ai sensi ed alle condizioni di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937.

Art. 8 - Attività estranee al rapporto di lavoro.

Ai sensi dell' art. 1, comma 60, della legge 23 dicembre 1 996, n. 662 e dell'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo, assumere cariche, tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall' Amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa.

La violazione di tale divieto costituisce giusta causa di recesso secondo le modalità previste dal comma 61 del succitato art. 1.

Il Sig. / La Sig.ra dichiara sotto la propria responsabilità di non essere titolare di altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non incorrere in alcuna situazione di incompatibilità.

Art. 9 - Cause di risoluzione.

E' condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

L'accertamento da parte dell' Azienda della produzione di documenti falsi o affetti da invalidità insanabile, nonché di dichiarazioni mendaci rese in occasione dell' assunzione, comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto.

Il presente contratto è inoltre risolto qualora venga revocato il permesso di soggiorno per qualsiasi causa da parte dell'autorità competente.

Art. 10 - Recesso.

Entro i primi 60 giorni ciascuna delle parti potrà recedere in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva di preavviso.

Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.

Trascorsi i 60 giorni il soggetto è tenuto a comunicare il recesso con preavviso di un mese.

Decorsi due mesi dall'attivazione del contratto, ove il dipendente receda anticipatamente rispetto alla scadenza, sarà tenuto al pagamento di una penale che costituirà risarcimento del danno causato all' Amministrazione.

E' ammessa la risoluzione consensuale del contratto.

Art. 11 - Trattamento previdenziale.

Il dipendente ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza è iscritto all'INPDAP.

Art. 12 - Codice di comportamento.

L'Amministrazione, all'atto della sottoscrizione del presente contratto, consegna al dipendente, che ne accusa ricevuta con la sottoscrizione medesima, copia del "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" approvato con Decreto del Ministro della funzione Pubblica del 28 novembre 2000, pubblicato in data 10 aprile 2001 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 84, e recepito dal vigente Contratto Collettivo nazionale del personale del Comparto Sanità, nonché copia degli artt. 28, 29 e 30 del C.C.N.L. del Comparto Sanità sottoscritto in data 01.09.1995 relativi agli obblighi del dipendente, così come modificati e integrati dal C.C.N.L. 19.04.2004.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del codice suddetto, il Dipendente è tenuto ad osservare le relative norme.

Nel caso di violazione di tali norme, l'Azienda qualora ne ravvisi le condizioni e comunque nel rispetto dei generali principi posti a tutela e garanzia del lavoratore può procedere al recesso dal rapporto di lavoro per giusta causa.

Art. 13 - **Controversie.**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto, fa riferimento a quanto disposto dall'art. 63 del D.Lgs 165/2001 e alle norme di cui all'art. 413 del codice di Procedura Civile.

Art. 14 - **Norme di rinvio.**

Per quanto non disciplinato tra le parti dal presente contratto, il rapporto di lavoro è regolato dai Contratti Collettivi di categoria vigenti nel tempo, nonché dalle disposizioni in materia, attualmente applicabili, contenute nel D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e nel Codice Civile, libro V°, titolo II°, capo I°.

Art. 15 - **Imposta di bollo.**

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, modificato dall'art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 e dall'imposta di registrazione, ai sensi dell' art. 10 della Tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 17 - **Foro competente.**

Per ogni controversia si individua il Foro competente del Tribunale di

Letto , approvato e sottoscritto

.....li.....

p. l' Azienda

.....

Il/La Contraente

.....

Allegati:

- Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
- Testo degli artt. 19, 28, 29 e 30 del Contratto Collettivo Nazionale del personale del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale stipulato il 01 settembre 1995 così come integrati e modificati da C.C.N.L. 19.04.2004
- Testo dell'art. 26 del C.C.N.L. Comparto della Sanità del 07 aprile 1999.
- Testo della declaratoria di cui all'allegato 1 del C.C.N.L. Comparto della Sanità stipulato il 20 settembre 2001, integrativo del C.C.N.L. del 07 aprile 1999, contenente le funzioni relative al corrispondente profilo professionale.

Il Signor/La Signora, nell' accettare esplicitamente l'art. 8 del presente contratto, ai sensi degli artt. 1341 e 1379 C.C., dichiara, sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico, fatto salvo quanto previsto dal C.C.N.L. in termini di aspettativa, o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dall'art. 1, comma 60, legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

..... lì.....

Il/La Contraente

.....

Il Signor/La Signora dichiara di accettare esplicitamente l'art. 10 (Recesso) e 12 del (Codice di comportamento) del presente contratto, ai sensi degli artt. 1341 e 1373 C.C.

..... lì.....

Il/La Contraente

.....

Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL del Comparto Sanità condividono i contenuti della D.G.R. n. 109-1544 del 21.11.2005, segnatamente per quanto concerne l'assunzione di personale avente la qualifica di O.S.S., di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica e, per il solo Istituto Zooprofilattico, di Tecnico di Laboratorio Biomedico e di Perito Chimico.

Le stesse Organizzazioni Sindacali e la Regione Piemonte, nella persona dell' Assessore alla Tutela della Salute e Sanità, convengono:

- ai sensi di quanto previsto nel Protocollo di Relazioni Sindacali sottoscritto il 10.11.2005 al punto 3 lettera d), di istituire un tavolo per l'elaborazione di proposte atte a definire i criteri per la formazione delle dotazioni organiche in relazione all'appropriatezza dell'assistenza ed al miglioramento delle condizioni di lavoro e di impiego del personale nonché relazioni professionali tra gli operatori dei vari profili.

Inoltre, le parti concordano:

- ai sensi di quanto previsto nel protocollo di Relazioni Sindacali sopra richiamato, in particolare al punto 3 lettera g), di procedere a valutazioni per il superamento delle forme improprie di reclutamento di personale, quali il ricorso all'esternalizzazione, per riportare l'occupazione nel S.S.R. alle regole del C.C.N.L. del Comparto, ferma restando la riconduzione di tale problematica nell'ambito delle dinamiche e dei costi derivanti dalla possibile stabilizzazione dei rapporti di lavoro e ponendo, nel contempo, attenzione anche alla realtà dei lavoratori provenienti da Paesi stranieri.

Sull'intera materia del reclutamento del personale del S.S.R., la Regione, dopo le opportune riflessioni e la conseguente trattativa, potrà formulare linee di indirizzo anche in relazione al rapporto con il mercato del lavoro.

Torino, 22 dicembre 2005

Assessore alla Tutela della Salute e Sanità
Mario Val preda

Organizzazioni Sindacali Firmatarie
C.C.N.L. del Comparto Sanità

I

FP-C.G.I.L. Rossano Gambino

F.P.S.-C.I.S.L. Daniele Giochetti

U.I.L. F.P.L. Giovanni Cortese

F.S.I Silvana Sisti

F.I.A.L.S.-CONFSAL Agostino Valenti